



PROT. N. _____ DEL _____

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
nella sede legale dell'ASL Salerno, alla via Nizza, 146 - 84124 - Salerno,

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, cod. fisc. 04701800650, rappresentata per delega del Direttore Generale dell'Azienda _____, dal dottor _____, C.F. _____
Direttore Amministrativo dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASL anzidetta

E

Il **dottore / dottoressa** _____ nato/a a _____
_____ (____) il _____, residente in _____
_____ (____) alla via _____ n. _____
_____, C.F. _____, identificato/a a mezzo carta _____

Premesso:

Che è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per mesi tre a medici specialisti in medicina d'emergenza - urgenza e discipline equipollenti e/o affini e/o d'emergenza-urgenza (ex MCAU), ai sensi del DPR 483/1997, del DPR 484/1997 e del DL 30 marzo 2023 n. 34 cvt con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, da destinare esclusivamente ai pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri di Nocera Inferiore e di Sarno;

Che il relativo bando di selezione è stato pubblicato sul sito dell'Azienda in data 31/10/2023;

Che l'ufficio competente, in ossequio a quanto stabilito dai criteri previsti nel bando de quo, ha presso atto delle istanze pervenute e proceduto all'ammissione/esclusione dalla procedura, di cui a deliberazione n. _____ del _____;

Che Il dottore / dottoressa _____ in possesso dei requisiti previsti e, pertanto, ammesso alla procedura de quo, è stato invitato alla stipula del presente contratto di lavoro autonomo;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere attività professionale medica esclusivamente nei servizi di Pronto Soccorso e/o di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni professionali di natura temporanea e altamente qualificate riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall'azienda.

Nello svolgimento dell'attività dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore di Presidio e dal Direttore della Unità Operativa Complessa per le responsabilità che per legge agli stessi competono.

Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista

Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione.

Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell'ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l'organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto.

Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, **garantendo una attività massima di 38 ore settimanali**, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il collaboratore professionista è altresì tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida ed agli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali ed ai protocolli.

Il collaboratore professionista dovrà essere a conoscenza del codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda con deliberazione n. 426 del 7/04/2021 (consultabile sul sito www.aslsalerno.it) (Sezione "Amministrazione trasparente e dovrà attenersi alle procedure anche di prevenzione dei reati in uso presso l'Azienda (PTPC).

In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.

Il collaboratore professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative in materia di igiene e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria Aziendale e/o di Presidio. E' fatto salvo, in particolare nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione innanzi detta, la possibilità di chiedere al professionista il risarcimento per l'eventuale danno e/o il peggior danno subito. Il collaboratore sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.

In relazione a quanto sopra, è carico del collaboratore professionista la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi o a beni dell'ente nello svolgimento del presente incarico con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro e per infortunio professionale, derivante dall'esercizio dell'attività professionale svolta con un massimale non inferiore a 150.000,00 euro.

La stipulazione delle polizze di cui sopra e gli eventuali, successivi, rinnovi delle stesse dovranno essere adeguatamente documentate con la consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento. Eventuali variazioni anomale dei parametri assicurativi (quali, ad esempio, eccessiva sinistrosità, continui cambiamenti di compagnie assicurative) potranno essere considerate al fine di valutare l'operato del collaboratore professionista, sino a poter comportare, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione anticipata del rapporto.



Art. 3 Sede di lavoro

La sede di svolgimento della collaborazione professionale è esclusivamente presso il servizio di Pronto Soccorso e/o di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del **Presidio Ospedaliero di _____**, è esclusa la possibilità di svolgimento dell'incarico presso altre unità operative della macrostruttura.

Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento

Il presente contratto di collaborazione professionale occasionale ha decorrenza dal _____, per mesi tre, e termina il _____.

Ogni ulteriore accordo, concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza in relazione allo svolgimento della attività cui esso è connesso, dovrà risultare da atti formali ed avrà comunque valore di breve proroga in relazione alla necessità di conclusione della attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 30 giorni di anticipo, fatta salva la possibilità di concordare - tra le parti - un diverso termine.

In particolare, il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall'obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.

E', in ogni caso, riconosciuta all'Azienda la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l'assenza del collaboratore a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto stesso.

Art. 5 Trattamento economico ed impegno professionale

Il **compenso** per la prestazione professionale richiesta, alle condizioni di cui al presente contratto, è **fissato in € 60,00/ora onnicomprensivo**, con un impegno orario massimale di 38 ore settimanali.

L'erogazione del compenso avverrà con periodicità mensile, previa determinazione dirigenziale da parte delle singole macrostrutture assegnatarie, a seguito - trattandosi di tipologia contrattuale a partita iva - della emissione di regolare fattura.

La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica della compatibilità della prestazione oraria svolta presso il pronto soccorso. **Le attività svolte in unità operative diverse, in contrasto con il presente contratto in quanto espressamente vietate dall'art. 3, non saranno oggetto di liquidazione.**

Art. 6 Dichiarazioni del collaboratore

Il collaboratore professionista dichiara di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l'Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico.



Il collaboratore professionista, altresì, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni

Il collaboratore professionista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.

Il collaboratore professionista, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l'Azienda, si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l'Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell'incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Art. 7 Attività di verifica

Il coordinamento e la vigilanza sul corretto esercizio dell'attività svolta dal collaboratore competono alla Direzione Sanitaria di Presidio e all'Unità Operativa di assegnazione.

Le esigenze aziendali cui il presente incarico è riferito sono soggette ad una verifica periodica in relazione agli obiettivi perseguiti ed alle condizioni organizzative, subordinatamente alla quale l'Azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il contratto, anche con riferimento ai risultati dell'attività svolta dal collaboratore professionista in rapporto al programma di lavoro ed agli obiettivi aziendali ad esso connessi.

Art. 8 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile

Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo.

In relazione agli obblighi previdenziali, fiscali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrivitivi, dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.

Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative aziendali, e le norme sul trattamento dei dati personali Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679.

Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore professionista non fa parte dell'organico dell'Azienda.

Art. 10 Controversie

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Salerno.

Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista ed uno custodito agli atti della Azienda.

ART. 11 Spese di bollo e registrazione

Tutti gli eventuali oneri, inerenti e conseguenti, per l'esecuzione del presente disciplinare sono a carico del collaboratore professionista.

E' prevista la registrazione del presente contratto solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.

Il Collaboratore Professionista

Il Direttore Generale / Suo delegato

Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Trattamento economico ed impegno professionale), 7 (Attività di verifica) , 8 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile) 10 (Controversie).

Il Collaboratore Professionista

Il Direttore Generale / Suo delegato

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l'autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.

Il Collaboratore Professionista